

TRIBUNALE DI BELLUNO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RICORSO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 7 E SS. LEGGE N. 3/2012

La signora SABRINA GURIOLI, nata a Pieve di Cadore (BL) il 10 settembre 1986 (C.F. GLRSRN86P50G642J), residente in Domegge di Cadore (BL), Via Garibaldi 14, difesa e rappresentata, come da mandato già in atti dall'avv. Nicola Roni di Belluno (C.F. RNONCL83P07A757M), con domicilio eletto nello studio di Belluno, Piazza Santo Stefano 7, il quale, ai sensi degli artt. 133 e ss. C.P.C., conferma di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai seguenti recapiti:

fax 04371683013; e

PEC nicola.roni@ordineavvocatibellunopec.it;

premesse che

1. con istanza datata 28 maggio 2019 e depositata in data 30 maggio 2019 la ricorrente, dichiarando di versare in una situazione di sovraindebitamento ha depositato istanza per la nomina di un professionista O.C.C. ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012, e, in ragione di ciò, il procedimento è stato iscritto al numero 711/2019 R.G. n.c. (**doc. 01 – istanza di nomina professionista OCC con allegati**);
2. con provvedimento depositato in data 7 giugno 2019, il Giudice, dott. Paolo Velo, ha nominato quale professionista O.C.C. l'avv. Morena Astore (nel prosieguo, per brevità, "**Professionista OCC**") (**doc. 02 - provvedimento di nomina OCC**);
3. nelle more si sono svolti numerosi incontri e intrattenuti svariati scambi di corrispondenza attraverso i quali è stata consegnata e trasmessa alla Professionista OCC tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente;
4. a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa, è stata valutata l'opportunità di procedere mediante la predisposizione di un accordo con i creditori;
5. esaurita l'istruttoria, la Professionista OCC ha provveduto alla circolarizzazione, finalizzata a consentire ai creditori la precisazione dei loro rispettivi crediti;
6. successivamente, la Professionista OCC ha trasmesso allo scrivente difensore l'attestazione di fattibilità del piano ex art. 9, comma 2 e art. 15, comma 6, Legge n. 3/2012, datata 12 ottobre 2021, da intendersi qui parte integrante del presente atto (**doc. 03 – attestazione di fattibilità del piano**), con la quale è stata accertata l'esistenza dei presupposti di accesso alla presente





procedura e conseguente fattibilità del piano che si va ora ad esporre.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la signora Sabrina Gurioli chiede di essere ammessa alla procedura ex art. 7 e ss., Legge n. 3/2012, presentando ai creditori la proposta di seguito descritta.

Sommario

Presupposto soggettivo e oggettivo.	2
Aspetti storici e cause della crisi da sovraindebitamento.	3
Situazione attuale.	4
La meritevolezza.	5
La composizione del nucleo familiare.	5
Passività: elenco dei creditori e delle somme dovute.	5
Beni immobili.	13
Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni.	13
Dichiarazione dei redditi della ricorrente degli ultimi quattro anni.	14
Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.	14
Proposta di accordo con i creditori.	15
L'attestazione del professionista.	18
Riserva di proporre modifiche.	18

1.

Presupposto soggettivo e oggettivo.

Preliminarmente, si evidenzia come sussistano nel caso di specie tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, previsti e richiesti dalla Legge n. 3/2012.

In particolare, per quanto attiene ai presupposti soggettivi di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 3/2012, si rileva come la ricorrente:

- versi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 Legge n. 3/2012, trovandosi in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni sulla stessa gravanti ed il patrimonio liquidabile, tanto da rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge;





-
- non è soggetta o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n. 3/2012, in quanto non è fallibile, non presentando i requisiti di fallibilità previsti e richiesti dall'art. 1 della Legge Fallimentare, né quale imprenditrice individuale (o, comunque, personalmente), né in qualità di socia della società M&S s.n.c. di Monti Mario & C.; peraltro, con riferimento a tale ultima società, si segnala come da parte del Tribunale di Ravenna sia stata rigettata un'istanza di fallimento (avanzata da una ex dipendente della società – signora Federica Badiali) nei confronti della stessa e (implicitamente) della ricorrente quale socia superstite ed illimitatamente responsabile, con decreto emesso in data 25 settembre 2018, al termine del procedimento prefallimentare n. 74/2018 R.G. (**doc. 04 - Decreto del Tribunale di Ravenna del 25 settembre 2018**), sul presupposto che difettassero i requisiti di fallibilità e vi fosse insussistenza delle richieste condizioni di superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 Legge Fallimentare;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;
 - non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;
 - ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale relativa alla stessa.

In seconda istanza deve, altresì, riconoscersi la sussistenza del presupposto oggettivo, ossia la situazione di sovraindebitamento, così come definitiva dall'art. 6, Legge n. 3/2012, ossia quella *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*. Trattasi, sostanzialmente, di uno stato di insolvenza persistente, che nel caso in esame non può ritenersi revocabile in dubbio, stanti le poste debitorie maturate ed accumulate nel tempo in capo alla signora Gurioli, come risulta chiaramente dalla documentazione allegata.

2.

Aspetti storici e cause della crisi da sovraindebitamento.





In via preliminare, si riepilogano sinteticamente i fatti e le circostanze che hanno ingenerato l'attuale stato di insolvenza in capo alla signora Gurioli, così da delineare l'attuale situazione debitoria ed argomentare in ordine all'accessibilità alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le cause che hanno portato all'indebitamento della ricorrente devono essere principalmente ricercate nelle attività compiute dalla società M&S s.n.c. di Monti Mario & C., nella quale la ricorrente aveva una partecipazione del 5% al capitale sociale. Con riferimento a tale società, si segnala come l'intera organizzazione e gestione dell'attività aziendale fosse rimessa esclusivamente all'altro socio (per il 95%), signor Mario Monti, compagno della signora Gurioli. La ricorrente infatti si è sempre limitata a svolgere mansioni da barista per le altre due società di cui il signor Mario Monti era socio, ossia la società 3 Emme s.a.s. e la Emmetre s.r.l., senza alcun ruolo amministrativo o, comunque, di gestione della azienda.

In ragione del rapporto sentimentale in essere, la ricorrente ha assunto dei debiti o, comunque, degli obblighi di garanzia per obbligazioni e debiti non sempre e solo riconducibili alla M&S s.n.c. di Monti Mario & C., ma anche al signor Mario Monti personalmente e/o ad altre società riconducibili al medesimo.

Ciò premesso, il signor Mario Monti è deceduto, per atto volontario, in data 9 agosto 2016, lasciando un'importante esposizione debitoria, tanto che il medesimo nel luglio 2017 è stato dichiarato fallito congiuntamente ad una delle società (di persone) dallo stesso partecipate e gestite interamente dal medesimo.

3.

Situazione attuale.

Attualmente la signora Sabrina Gurioli è dipendente della Thema Optical S.r.l., azienda operante nel settore dell'occhialeria. In particolare, la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° ottobre 2020.

Lo stipendio lordo mensile percepito dalla signora Gurioli è di circa 1.500,00 Euro, per un netto di circa 1.300,00 Euro.





4.

La meritevolezza.

Relativamente alla sussistenza del presupposto della meritevolezza in capo all'odierna ricorrente, per i motivi già esposti nel paragrafo 2, non può che ravvisarsi come nella condotta dalla medesima tenuta non vi sia alcun elemento né di colposità né, tanto meno, di dolosità nella causazione degli eventi che hanno cagionato l'esposto debitorio.

Ciò premesso, si rileva come, dal momento del decesso del signor Mario Monti, tutte le posizioni debitorie della M&S s.n.c. di Monti Mario & C. e parte di quelle personali dello stesso (per le quali aveva prestato garanzie) abbiano fatto interamente capo alla ricorrente, la quale, all'improvviso, si è trovata a rispondere di debiti ingenti, di cui ignorava per di più l'esistenza e dalla medesima non volontariamente assunti o in qualche modo provocati. La principale ed unica causa dell'indebitamento, quindi, deve ascriversi alla gestione ed amministrazione dell'attività svolta dal signor Mario Monti nella società M&S s.n.c. di Monti Mario & C. e, di conseguenza, non ai comportamenti e/o alle condotte tenute dalla signora Gurioli.

A tal proposito, deve poi rilevarsi come la signora Gurioli non abbia mai né contratto debiti ulteriori rispetto alle posizioni debitorie della M&S s.n.c. di Monti Mario & C. né abbia mai posto in essere attività idonee ad aggravare la propria gravosa situazione finanziaria.

Come sopra descritto i debiti contratti, dunque, non possono ascriversi né a dolo della ricorrente, né a sua colpa, essendo stati, anzi, dalla stessa integralmente subiti.

5.

La composizione del nucleo familiare.

La signora Gurioli è nubile ed attualmente vive con i genitori, nella casa di proprietà della madre. Concorre alle spese ed ai pagamenti delle utenze.

6.

Passività: elenco dei creditori e delle somme dovute.

Si elencano, di seguito, i creditori con le somme dovute, suddivise tra privilegio e chirografo. L'elenco





tiene conto delle evidenze documentali e delle risposte alla circolarizzazione pervenute alla Professionista OCC, oltre che della riclassificazione di taluni crediti, inserendo un riferimento numerico per ciascun creditore, conforme a quanto indicato nell'istanza di nomina della Professionista OCC ex art. 15 co. 9 L. 3/2012.

	Creditore	Privilegio	Chirografo
DIPENDENTI	1. BADIALI FEDERICA	19.459,49	0,00
	1. bis INPS – FONDO DI GARANZIA (surroga)	4.858,70	0,00
	2. PASSETTI DENNY	4.073,72	0,00
DEBITI DIVERSI	3. ACQUAROLI SIMONE	953,97	46,16
	4. SANGIORGI ANNA LISA	0,00	39.135,40
	5. BERTONI ANDREA	0,00	32.084,05
	6. FABBRETTI LUCIANO	0,00	8.000,00
	8. MOKADOR SRL	0,00	54.696,88
	9. IMOLA BEVANDE SRL	0,00	1.300,00
ISTITUTI DI CREDITO	7. UBI BANCA SPA	0,00	42.761,77
	10. MARTE SPV SRL	0,00	24.810,24
	13. FINDOMESTIC	0,00	478,88
	14. UNICREDIT BANCA	0,00	487,06





ENTI RISCOSSIONE	11. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Ravenna	2.086,79	1.775,95
	11.bis AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Belluno	9,99	14,70
	12. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (M&S)	12.099,54	2.756,78
	15. CCIAA di RAVENNA	0,00	256,00
	TOTALE	43.542,20	208.603,87

Segue la disamina delle singole voci.

1. Federica Badiali

La ricorrente risulta essere debitrice nei confronti della signora Federica Badiali, dipendente della M&S s.n.c. di Monti Mario & C. dal 1° agosto 2013 fino al 22 agosto 2016, per un totale di Euro 24.318,19. Tale credito risulta oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 216/2017, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 5 dicembre 2017.

A tal proposito giova ribadire che il decreto ingiuntivo non è stato opposto in quanto, materialmente, la ricorrente non è venuta a conoscenza della notifica del medesimo, essendo stata effettuata ai sensi dell'art. 143 C.P.C., con deposito del plico presso la casa comunale del Comune di Brisighella (RA), allorquando la ricorrente si era già (ri)trasferita nel bellunese.

Ad ogni modo, si rileva come la medesima signora Badiali abbia presentato l'istanza di fallimento a carico della M&S s.n.c. di Monti Mario & C. per poter accedere al fondo di garanzia dell'INPS: quanto percepito a tale proposito non è stato inizialmente dichiarato dalla signora Badiali, considerato che la risposta alla circolarizzazione trasmessa alla Professionista OCC, non è consistita in una "dichiarazione di credito" bensì nella mera allegazione di cedolini paga.

Solo successivamente, a seguito specifiche richieste da parte dell'OCC, la sig.ra Badiali ha esibito un modello C.U. da cui emerge un reddito percepito da parte dell'INPS a titolo di TFR per Euro 4.858,70,





ne consegue che il residuo credito ammonta ad **Euro 19.459,49**.

Per quanto occorrer possa, il credito si considera contestato. Ad ogni modo, al medesimo viene riconosciuto il privilegio di legge, suddividendolo tra la stessa sig.ra Badiali e l'INPS intervenuta in surroga.

1. bis INPS

In risposta alla circolarizzazione effettuata dall'OCC è stato confermato dall'Istituto l'ammontare del credito di **Euro 4.858,70**.

2. Denny Passeti

Il signor Denny Passeti, sebbene risulti essere iscritto nel registro dei dipendenti della M&S s.n.c. di Monti Mario & C. da febbraio 2016 a luglio 2016, svolgeva, in realtà, il ruolo di aiutante personale del signor Mario Monti. Nel 2016 ha avanzato una richiesta di pagamento delle retribuzioni fino ad agosto 2016 (mensilità che non risulta oggetto di prestazione lavorativa da parte del medesimo) e delle spettanze di fine rapporto, senza tuttavia quantificare in alcun modo gli importi richiesti. Solamente in data 24 maggio 2021 il signor Passeti ha comunicato che il proprio credito ammonta ad **Euro 4.073,72** complessivi di cui Euro 794,11 a titolo di TFR.

3. Simone Acquaroli

Il dottor Acquaroli, consulente del lavoro, ha prestato attività professionale a favore della signora Gurioli e della società M&S s.n.c. di Monti Mario & C. La risposta alla circolarizzazione conferma il dato in possesso della debitrice, che viene suddiviso tra credito privilegiato relativamente agli onorari (**Euro 953,97**) e chirografario quanto a cassa di previdenza e imposta di bollo (**Euro 46,16**).

4. Anna Lisa Sangiorgi

La signora Anna Lisa Sangiorgi, cognata del signor Mario Monti, ha rideterminato in **Euro 39.135,40** il proprio credito, rispondendo alla circolarizzazione inviata dalla Professionista OCC, somma inizialmente quantificata in Euro 65.000,00.

La pretesa della creditrice indicata rappresenta un'azione di regresso derivante da una garanzia prestata dalla medesima creditrice e riferita al mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. in favore di M&S s.n.c. di Monti Mario & C.. Oltre alla ricorrente, alla signora Anna Lisa Sangiorgi e al signor Mario Monti, era co-garante del medesimo mutuo la società Mokador s.r.l., la quale ha





estinto l'intero debito nei confronti della banca e ha poi agito in regresso nei confronti della signora Anna Lisa Sangiorgi. Quest'ultima ha trovato un accordo transattivo con la Mokador s.r.l. ed ha versato parte di quanto da quest'ultima richiesto; successivamente la signora Anna Lisa Sangiorgi ha agito stragiudizialmente in regresso nei confronti della ricorrente.

5. Andrea Bertoni

La ricorrente, secondo quanto asseritamente ritenuto dal signor Andrea Bertoni, risulterebbe debitrice nei suoi confronti per **Euro 32.084,05**, come da risposta alla circolarizzazione della Professionista OCC, in quanto il medesimo signor Andrea Bertoni avrebbe assunto un mutuo per Euro 34.000,00 appositamente per girare in favore della M&S s.n.c. di Monti Mario & C. tale importo, con l'accordo – asseritamente raggiunto con il signor Mario Monti – che sarebbe stata quest'ultima società a rimborsare le rate del mutuo stesso. Nel 2016 le richieste del signor Andrea Bertoni sono state respinte. Nel 2018 vi è stata una procedura di negoziazione assistita conclusasi con verbale di mancato accordo.

Nel 2019, il signor Bertoni ha avviato una causa civile contro la signora Gurioli innanzi al Tribunale di Ravenna chiedendo, tra le altre cose, l'accertamento del proprio asserito credito e la condanna al pagamento dello stesso. Le parti, avendo il Giudice concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, C.P.C., hanno provveduto a depositare le suddette memorie e, alla luce di quanto richiesto dalle parti e deciso dal Giudice, all'udienza del 20 settembre 2021 sono state assunte le prove per testi. Successivamente, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione orale al 27 ottobre 2021, concedendo termine fino a cinque giorni prima per depositare gli scritti conclusivi; il credito viene considerato contestato, sebbene conteggiato, al chirografo, nella sua interezza.

6. Luciano Fabbretti

Il creditore ha risposto alla circolarizzazione della Professionista OCC avanzando pretese per la somma di **Euro 8.000,00** allegando meramente un assegno circolare emesso a favore di M&S s.n.c. di Monti Mario & C., affermando di aver mutuato personalmente la somma anzidetta alla signora Sabrina Gurioli. In particolare, giova precisare come il debito asseritamente coperto dal signor Fabbretti con l'assegno circolare fosse della società 3 EMME s.a.s. di cui i signori Mario Monti e Luciano Fabbretti erano soci e come l'importo dell'assegno stesso sia servito a copertura di un assegno bancario emesso





dal signor Mario Monti dal blocchetto degli assegni della M&S s.n.c. di Monti Mario & C.. In realtà, quindi, le somme versate dal signor Fabbretti erano finalizzate a coprire il pagamento di un debito riconducibile ad una società di cui il medesimo era socio e non erano mutate alla M&S s.n.c. di Monti Mario & C. affinché questa ne potesse disporre come riteneva opportuno.

La pretesa, per quanto occorrer possa, è contestata dalla debitrice.

7. Ubi Banca S.p.a.

Nonostante il creditore non abbia riscontrato la richiesta di circolarizzazione trasmessa dalla Professionista OCC, l'evidenza documentale in possesso della debitrice mostra un debito chirografario pari a complessivi **Euro 42.761,77** ripartito come di seguito:

- Euro 40.127,54 residuo mutuo ipotecario n. 51064319 stipulato da M&S s.n.c. di Monti Mario & C., garantito da ipoteca del signor Monti Mario, ora fallito, sul terreno sito a Brisighella (RA) censito al catasto terreni di Ravenna al foglio 59, particella 908. All'attualità non si hanno notizie circa l'alienazione di detto immobile da parte della procedura fallimentare. L'effettivo ammontare del debito della signora Gurioli andrà determinato all'esito della vendita del terreno;
- Euro 2.634,23 scoperto c/c n. 556 intestato alla società M&S s.n.c. di Monti Mario & C..

8. Mokador S.r.l.

La risposta alla circolarizzazione della Professionista OCC da parte di Mokador s.r.l. evidenzia due posizioni:

- Euro 17.780,07 residuo fattura 28/12 del 26 aprile 2017 riferita a "residuo non maturato per risoluzione anticipata contratto del 10.06.2015", posta contestata dalla debitrice;
- Euro 36.916,81 residuo mutuo chirografario n. 87267 concesso dalla Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. in favore di M&S s.n.c. di Monti Mario & C. di cui la società risultava co-garante.

Le suddette somme, pari a complessivi **Euro 54.696,88**, vengono considerate quali debiti chirografari.

9. Imola bevande S.r.l.

Trattasi del debito di originari Euro 3.700,00 per forniture, parzialmente onorato con pagamento di un piano di rientro, il cui dovuto all'attualità ammonta ad **Euro 1.3000,00** in chirografo.

10. Banco BPM SpA - Marte SPV Srl





Nonostante il creditore, Banco BPM SpA nella risposta alla circolarizzazione trasmessa dalla Professionista OCC abbia allegato i soli documenti afferenti all'apertura dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, la documentazione in possesso della debitrice evidenzia un debito chirografario pari a complessivi **Euro 24.810,24** riferito alla posizione in sofferenza del rapporto di conto corrente n. 1044400003481 presso la filiale di Faenza. Si precisa che tale conto era relativo alla gestione della tabaccheria di cui la signora Gurioli era prestanome come spiegato al successivo paragrafo "Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni".

Il Banco BPM SpA, originario creditore della ricorrente, successivamente alla trasmissione da parte dell'OCC della richiesta di precisazione del credito, ha comunicato di avere ceduto il proprio credito alla società Marte SPV Srl. Tale ultima società, quindi, è stata indicata tra i creditori, al posto del Banco BPM SpA. A tal proposito, si rileva come l'importo del credito indicato nella lettera di cessione dello stesso, pari ad Euro 25.088,35 non corrisponda a quanto risultante, come sopra indicato, alla debitrice. In assenza di una specifica precisazione del credito, si è mantenuto l'importo individuato dalla ricorrente.

11. Agenzia Entrate Riscossione

Agenzia Entrate ha trasmesso il prospetto aggiornato dei ruoli, iscritti a nome della signora Sabrina Gurioli, che evidenzia le sottoelencate posizioni:

Agenzie Entrate Riscossione Ravenna

- Privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. Euro 6.257,38;
- Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) Euro 135,97;
- Chirografo Euro 772,39;

Agenzie Entrate Riscossione Belluno

- Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) Euro 10,29;
- Chirografo Euro 14,40.

Gli importi di cui sopra sono stati in parte degradati quanto ad aggi di riscossione e ad interessi cui non risulta specificato il meccanismo di calcolo.

Più precisamente, la riclassificazione dei debiti risulta la seguente:

Agenzie Entrate Riscossione Ravenna





-
- Privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. Euro 5.262,76;
 - Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) Euro 127,03;
 - Chirografo Euro 1.775,95;

Agenzie Entrate Riscossione Belluno

- Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) Euro 9,90;
- Chirografo Euro 14,70.

Al debito di cui sopra, vengono scomputati i crediti erariali che emergono dal Modello Unico anno imposta 2019 quantificati in complessivi Euro 3.303,00 (IRPEF Euro 3.068,00, addizionale regionale IRPEF Euro 117,00, addizionale comunale IRPEF Euro 118,00).

Ne consegue che l'importo considerato ai fini del presente piano ammonta ad Euro 4.283,72 di cui **Euro 2.096,78** in privilegio ed **Euro 1.790,65** in chirografo.

12. Agenzia Entrate Riscossione

Agenzia Entrate ha trasmesso il prospetto aggiornato dei ruoli, riferiti alla società M&S s.n.c. di Monti Mario & C. così suddivisi:

- Privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. Euro 12.230,48;
- Privilegio grado 1 artt. 2754 c.c. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n. 338 n. 1 art. 2778 c.c. Euro 896,31;
- Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) Euro 372,00;
- Privilegio grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. Euro 44,03;
- Privilegio grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. Euro 448,24;
- Privilegio grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. Euro 18,83;
- Chirografo Euro 846,43.

Gli importi di cui sopra sono stati in parte degradati quanto ad aggi di riscossione e ad interessi cui non risulta specificato il meccanismo di calcolo.

Più precisamente, la riclassificazione dei debiti risulta la seguente:

- Privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. Euro 10.438,04;
 - Privilegio grado 1 artt. 2754 c.c. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n. 338 n. 1 art. 2778 c.c. Euro 810,24;
 - Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) Euro 348,42;
 - Privilegio grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. Euro 41,54;
-





- Privilegio grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. Euro 461,30.

Ne consegue che l'importo considerato ai fini del presente piano ammonta ad Euro 14.856,32 di cui **Euro 12.099,54** in privilegio ed **Euro 2.756,79** in chirografo.

13. Findomestic

Nonostante il creditore non abbia risposto alla circolarizzazione trasmessa dalla Professionista OCC, la ricorrente ha reperito della documentazione a supporto da cui emerge un debito pari ad **Euro 478,88**.

14. Unicredit Banca Spa

Trattasi del residuo debito per utilizzo della carta di credito, che, in base alla documentazione in possesso della signora Gurioli, ammonta ad **Euro 487,06**.

15. CCIAA di RAVENNA

La Camera di Commercio di Ravenna risulta creditrice nei confronti della sig.ra Gurioli della somma complessiva di **Euro 256,00** irrogata per sanzioni di grado chirografario.

7.

Beni immobili.

La signora Sabrina Gurioli non è titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili.

8.

Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni.

La ricorrente era stata resa cessionaria di un'azienda solo formalmente intestata alla medesima ma in realtà di titolarità del signor Mario Monti; tale azienda, poco prima del suicidio del signor Mario Monti era stata promessa in vendita al signor Alessandro Laghi; a fronte del fallimento del signor Mario Monti, la Curatela ha avanzato pretese restitutorie del complesso aziendale o comunque del prezzo che sarebbe dovuto essere corrisposto dal signor Alessandro Laghi alla signora Sabrina Gurioli, la quale, peraltro, era in possesso di cambiali a scadenza a copertura del prezzo di acquisto dell'azienda. A fronte dell'avanzamento delle pretese della Curatela Fallimentare e dopo lunghe trattative protrattesi per molti mesi, le parti hanno trovato una definizione transattiva alla vertenza in essere. In particolare, hanno stipulato una transazione in base alla quale la ricorrente ha ceduto l'azienda al signor Alessandro





Laghi che ha versato il prezzo a mani della Curatela Fallimentare (**doc. 05 – atto di cessione tabaccheria e relativa transazione**). A fronte di tale operazione, la Curatela Fallimentare ha rinunciato a ulteriori pretese nei confronti della ricorrente.

Contestualmente la ricorrente ha raggiunto un accordo con il signor Alessandro Laghi, quale titolare della Emmetre s.r.l., per differenze retributive dalla medesima richieste in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e la predetta società fino a settembre 2017.

9.

Dichiarazione dei redditi della ricorrente degli ultimi quattro anni.

Si trasmettono in allegato i modelli fiscali riferiti agli anni di imposta 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 (**doc.ti da 06 a 10 – modelli Unico**).

10.

Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.

Nel prospetto che segue vengono evidenziate, su base mensile e annuale, entrate e uscite della ricorrente. Si precisa che attualmente la signora Gurioli è assunta come operaia a tempo indeterminato a partire dal 1° ottobre 2020, presso la ditta Thema Optical Srl di Domegge di Cadore (**doc. 11 – cedolini agosto 2020 – agosto 2021**).

Come detto, la debitrice vive con i genitori presso un immobile di proprietà della madre ed utilizza un'autovettura intestata alla madre medesima.

ENTRATE	MENSILI	ANNUALI
Stipendio	1.300,00 ca	16.900,00 ca
TOTALE ENTRATE	1.300,00 ca	16.900,00 ca





USCITE	MENSILI	ANNUALI
Utenze e gestione abitazione	200,00 ca	2.400,00 ca
Spese alimentari e generi di consumo	150,00 ca	1.800,00 ca
Mantenimento cane	80,00 ca	960,00 ca
Assicurazione e bollo auto	50,00 ca	600,00 ca
Carburante	80,00 ca	960,00 ca
Spese personali	100,00 ca	1.200,00 ca
TOTALE USCITE	660,00 ca	7.920,00 ca

11.

Proposta di accordo con i creditori.

La signora Sabrina Gurioli propone, entro 84 mesi (sette anni) dall'omologa di soddisfare i propri creditori mettendo a disposizione le sottototate risorse:

- Euro 400,00 mensili a favore della massa dei creditori per la durata di 72 mesi (sei anni) per complessivi Euro 28.800,00;
- Euro 6.268,80 *una tantum* a favore della massa dei creditori, somma giacente sul conto corrente intestato alla procedura, con poteri riservati alla Professionista OCC; Euro 5.017,11 costituiti da risparmi della sig.ra Gurioli messi a disposizione dei creditori
- Euro 30.000,00 *una tantum* a titolo di "nuova finanza" messa a disposizione dai genitori della debitrice, subordinata all'omologa della procedura.

In sintesi:

RISORSA	IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE	TOTALE
Stipendio a favore della massa	400,00 Mensili	28.800,00





Attivo c/ intestato alla procedura	6.268,80 una tantum	6.268,80
Risparmi	5.017,11 una tantum	5.017,11
TOTALE RISORSE PROPRIE DEBITRICE		40.085,91
Nuova finanza subordinata all'omologa	30.000,00 una tantum	30.000,00
TOTALE RISORSE DI TERZI C.D. NUOVA FINANZA		30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI		70.085,91

Le risorse a disposizione dei creditori non tengono conto, per semplicità espositiva, della somma di Euro 3.303,00 riferita a credito IRPEF e addizionali che verrà compensata con il debito erariale.

Si precisa, preliminarmente, che i debiti sono stati classificati in base all'ordine dei gradi di privilegio previsti dal codice civile limitatamente alle risorse proprie della sig.ra Gurioli pari a complessivi Euro 40.085,91, mentre vengono degradati in chirografo i crediti privilegiati che non trovano capienza nelle somme anzidette soddisfatti in via chirografaria grazie alla c.d. nuova finanza apportata dalla sorella della debitrice, subordinatamente all'omologa dal piano, pari a Euro 30.000,00 (doc. 12 - documento identità Gurioli Stefania).

Le risorse sopra specificate consentiranno di eseguire i sottotati pagamenti:

- pagamento integrale delle spese prededucibili costituite dal compenso alla Professionista OCC (avv. Astore) ed ai professionisti (avv.to Roni e dott.ssa Cervo) che hanno assistito la debitrice nella presentazione del piano, entro 6 mesi dall'omologa;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati generali, nel limite delle risorse proprie della sig.ra Sabrina Gurioli, entro 12 mesi dall'omologa, mediante distribuzioni semestrali successivamente al pagamento delle spese in prededuzione;
- pagamento dei creditori chirografari (comprensivi i creditori privilegiati degradati in chirografo poiché eccedenti rispetto alle risorse proprie della sig.ra Gurioli) nella





percentuale del 13,29%, mediante distribuzioni semestrali successivamente al pagamento dei creditori privilegiati generali entro il termine di 7 anni dall'omologa della proposta.

La ricorrente ha previsto altresì di accantonare un fondo rischi chirografario pari ad Euro 2.000,00 al fine di mitigare eventuali differenze di somme del passivo dovute, a titolo esemplificativo, a ricalcolo di sanzioni ed interessi.

La sintesi di quanto anzidetto si evince dalla tabella che segue:

Riepilogo debiti e pagamenti				
	Creditore	Debito	Pagamento	% pagamento
Preveduzioni	OCC	5.350,00	5.350,00	100,00%
	Professionisti	6.344,00	6.344,00	100,00%
Privilegiati	Debito v/Badiali Federica	19.459,49	19.459,49	100,00%
	Debito v/Passetti Denny	4.858,70	4.858,70	100,00%
	Debito v/Inps per surroga Badiali Federica	4.073,72	4.073,72	100,00%
Chirografari	Debito v/dott. Acquaroli Simone	1.000,13	132,91	13,29%
	Debito v/Enti riscossione	18.743,75	2.490,82	13,29%
	Debito v/Sangiorgi Annalisa	39.135,40	5.200,62	13,29%
	Debito v/Bertoni Andrea	32.084,05	4.263,58	13,29%
	Debito v/Fabbretti Luciano	8.000,00	1.063,10	13,29%
	Debito v/Mokador Srl	54.696,88	7.268,55	13,29%
	Debito v/Imola Bevande Srl	1.300,00	172,75	13,29%





	Debito v/Ubi Banca	42.761,77	5.682,52	13,29%
	Debito v/Banco BPM Spa	24.810,24	3.296,98	13,29%
	Debito v/Cassa di Risparmio Ravenna	478,88	63,64	13,29%
	Debito v/Unicredit Banca Spa	487,06	64,72	13,29%
	CCIAA Ravenna	256,00	34,02	13,29%
	Fondo rischi chirografario	2.000,00	265,78	13,29%
	TOTALE	265.840,07	70.085,91	

12.

L'attestazione del professionista.

Le circostanze come sopra indicate trovano esatto riscontro anche nella relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato nella persona dell'avv. Morena Astore, la quale ha accertato la situazione di sovraindebitamento della ricorrente e constatata la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ai fini della presente procedura.

Dato, dunque, per riconosciuta la diligenza del debitore il professionista nominato ha, quindi, concluso con il ragionevolmente ritenere la fattibilità del presente accordo, alle condizioni ivi illustrate.

Ciò detto, ci si riporta comunque integralmente alla suddetta relazione, qui da intendersi richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

13.

Riserva di proporre modifiche.

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei creditori nonché ai fini del buon esito della procedura, di apporre eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dal Tribunale adito.

In particolare, ci si riserva di formulare, in subordine, una proposta liquidatoria del patrimonio della signora Sabrina Gurioli.





Tutto ciò premesso, la signora Sabrina Gurioli, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 7, 8 e 9 Legge n. 3/2012, di fissare con decreto udienza *ex art. 10* Legge 3/2012, entro sessanta giorni dal deposito della presente proposta, disponendo, *ex art. 10*, comma 2, Legge n. 3/2012, la comunicazione della proposta di piano e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura della Professionista OCC del decreto e l'ordine, a pena nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, di non iniziare o perseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- doc. 01** – *istanza di nomina professionista OCC con allegati;*
- doc. 02** - *provvedimento di nomina OCC;*
- doc. 03** - *attestazione di fattibilità del piano;*
- doc. 04** - *Decreto del Tribunale di Ravenna del 25 settembre 2018;*
- doc. 05** – *atto di cessione tabaccheria e relativa transazione;*
- doc. 06** - *modello Unico anno imposta 2015;*
- doc. 07** - *modello Unico anno imposta 2016;*
- doc. 08** - *modello Unico anno imposta 2017;*
- doc. 09** - *modello Unico anno imposta 2018;*
- doc. 10** - *modello Unico anno imposta 2019;*
- doc. 11** - *cedolini agosto 2020-agosto 2021;*
- doc. 12** - *documento identità Stefania Gurioli;*
- doc. 13** - *mandato professionisti.*

Belluno, 13 ottobre 2021

avv. Nicola Roni





Per conferma e adesione.

Domegge di Cadore, 13 ottobre 2021

sig.ra Sabrina Gurioli

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 3/2012, sottoscrive il presente ricorso la sig.ra Stefania Gurioli, nata a Faenza (RA) il 2 maggio 1983, residente in 32040 Domegge di Cadore (BL), via Mons. Ciani n. 31, C.F. GRLSFN83E42D458A, la quale, condizionatamente e subordinatamente all'approvazione e all'omologa del piano da parte dei creditori, dichiara di impegnarsi a mettere a disposizione della procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento di cui al presente ricorso ed in favore della sig.ra Sabrina Gurioli, l'importo di Euro 30.000,00 a titolo di nuova finanza, nei tempi e nei modi che verranno indicati in caso di approvazione del piano.

Domegge di Cadore, 13 ottobre 2021

sig.ra Stefania Gurioli

